

TI_GERICHTE 42.2010.22 vom 23. Juni 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-06-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2010.22

FR: TI_GERICHTE 42.2010.22 du 23 juin 2010

IT: TI_GERICHTE 42.2010.22 del 23 giugno 2010

Regeste

Importo di alim.anticipati da USSI percepito indebitam.(da una sent.della Pretura emerge che l'ex marito aveva versato + alim.di quelli dovuti)va restituito.Circa il fatto che l'USSI non si sarebbe corrett.opposto alla compensaz.,va rilevato che la ricorr.ha dato procura all'USSI di rappresentarla

Erwägungen

E. 1

sia all'USSI di avere un credito nei confronti della beneficiaria dell'anticipo alimenti (cfr. Doc. VI A11). In effetti con scritto del 27 dicembre 2007 il patrocinatore di _____ ha segnalato a RI 1 di avere versato nel periodo dal 1999 al 2007 degli alimenti indicizzati per eccesso e da luglio 2005 a giugno 2007 alimenti superiori al dovuto, per cui ritiene di disporre di un credito di fr. 1'405.70 (cfr. Doc. VI B11). Con una lettera di medesima data il rappresentante di _____ ha comunicato questa circostanza pure all'USSI (cfr. Doc. VI B12). In uno scritto del 6 gennaio 2008 RI 1 ha inviato al patrocinatore di _____, con copia all'USSI, un altro conteggio da cui emerge invece, per il periodo dal 1999 al 2007 un credito complessivo a suo favore di fr. 811.05 (cfr. Doc. VI B13). Dopo ulteriori scambi di corrispondenza, con decisione del 24 settembre 2008 l'USSI ha accordato a RI 1 un anticipo alimenti di fr. 323.75 per i mesi di novembre e dicembre 2007 e di fr. 348.75 per i mesi da gennaio ad aprile 2008. L'amministrazione è arrivata a questa conclusione dopo avere constatato che, nel periodo in questione _____ ha versato alimenti per un importo mensile di fr. 920.--, mentre dal 1° maggio 2008 ha versato l'importo dovuto di fr. 1'203.-- (cfr. Doc. VI B38). Nella sentenza del 4 giugno 2009 il Pretore del Distretto di _____ ha ammesso la compensazione di fr. 1'405.70 per contributi alimentari versati alla moglie in eccesso nel passato ("Ora, nel caso di specie, parte istante ha ritenuto pacifico che parte convenuta ha versato nel passato, in più alla ex moglie, fr. 1'405.70 per indicizzazioni, limitandosi ad asserire che, tuttavia operare tale compensazione non le sembrava corretto.", cfr. Doc. VI A12 pag. 4). Nella sentenza 16.2009.59 del 24 novembre 2009 la Corte di cassazione civile del Tribunale d'appello ha dichiarato irricevibile, sul punto della compensazione, il ricorso per cassazione inoltrato dallo Stato del Cantone Ticino rappresentato dall'USSI contro la sentenza pretorile ed ha in particolare rilevato: "(...) Per quel che concerne la compensazione, il ricorrente sostiene che la controparte non ha dimostrato il credito da lui vantato verso RI 1, che l'interessato ha proceduto a un pagamento sine causa non compensabile contro la volontà del creditore e che comunque sia l'eventuale credito è prescritto. Sennonché, per tacere del fatto che le contestazioni sono sollevate per la prima volta in questa sede, all'udienza del

E. 4

giugno 2009 l'istante essendosi limitato ad asserire che "operare tale compensazione non le sembrava corretto", il ricorrente dimentica che per motivare un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perchè un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero viziati di errore qualificato. In concreto, il ricorrente si rivolge a questa Camera come se adisse un'autorità di secondo grado munita di pieno potere cognitivo nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ciò che evidenzia il carattere appellatorio del ricorso. Nell'ambito di un ricorso per cassazione occorre dimostrare il carattere arbitrario del risultato raggiunto dal primo giudice indipendentemente dalle sue motivazioni (COCCHI/TREZZINI, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 14 ad art. 327; DTF 129 I consid. 3.1). Ne discende che su questo punto il ricorso si avvera irricevibile. (...)" (Doc. VI A/20 pag. 5) Alla luce di questi elementi, in particolare della sentenza della Pretura di _____, questo Tribunale deve concludere che, avendo RI 1 ottenuto in passato dall'ex-marito un importo a titolo di alimenti superiore a quello al quale aveva diritto, ha beneficiato, a torto, nel periodo dal 1° novembre 2007 al 30 aprile 2008 di una somma di fr. 2'042.50 anziché di soli fr. 636.80. Sulla base dell'art. 11 cpv. 2 del Regolamento ella è dunque tenuta a restituire all'USSI fr. 1'405.70. A proposito delle allegazioni ricorsuali relative al fatto che l'amministrazione non si sarebbe correttamente opposta alla compensazione sollevata davanti al Pretore dal patrocinatore di _____, il TCA constata che il 29 novembre 2007 RI 1 ha dato la procura all'USSI affinché la rappresenti nell'incasso delle prestazioni alimentari. Tale procura "dà facoltà all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di procedere in via bonale o giudiziaria per conto della/del mandante innanzi ad ogni Autorità civile, penale o amministrativa, di intraprendere ogni e qualsiasi procedura ritenuta utile alla risoluzione del mandato, in particolare di proporre transazioni, laddove le circostanze lo giustifichino, di avviare gli atti penali secondo l'art. 217 del Codice Penale Svizzero o di recedere dagli stessi. (cfr. doc. VI C/3). Ora, per costante giurisprudenza, in materia di assicurazioni sociali, qui applicabile per analogia, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010) 2.4. L'art. 36 LAS stabilisce che le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all'art. 26 Laps. Secondo l'art. 26 cpv. 3 Laps la restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. Nel caso concreto RI 1 ha percepito l'anticipo alimenti, dopo avere immediatamente contrapposto il 6 gennaio 2008 un proprio calcolo, da cui risultava un credito a suo favore di fr. 811.05, a quello effettuato il 27 dicembre 2007 dal patrocinatore di _____ che faceva valere un credito di fr. 1'405.70. Inoltre l'amministrazione, prima di emettere la decisione formale del 24 ottobre 2008, non si è confrontata in dettaglio su tutti i punti sollevati in questo scritto. Infine, ma non da ultimo, RI 1 aveva conferito la procura all'USSI per cui poteva ritenere di venire contattata sulla questione dell'importo fatto valere in compensazione dell'ex-marito e sulle sue rispettive pretese. Secondo questo Tribunale RI 1 potrebbe dunque avere ottenuto in

buona fede l'importo ora chiesto in restituzione. Questa questione esula comunque dalla presente vertenza. Infatti, per costante giurisprudenza, si giustifica di emettere una decisione sul condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, visto che unicamente in quel caso l'obbligo è stabilito definitivamente. RI 1 potrà dunque inoltrare all'USSI una richiesta di condono una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.